



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario,
dott.ssa _____, nella causa civile iscritta al n°
8668/2018 R.G.L. promossa

D A

_____ - rappresentato e difeso dall'avv.
_____ elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest'ultimo sito in _____

- opponente -

CONTRO

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore - rappresentata e difesa dall'Avv.
_____ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
sito in _____

I.N.P.S. elettivamente in _____ con
l'avv. _____ che lo
rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in notar

- opposti -

O g g e t t o: opposizione ad estratto ruolo.

All'udienza del 17.12.2020, tenutasi con la modalità della
trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il 22.12.2020, verificato che le parti hanno tempestivamente
ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di
trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito nel
fascicolo telematico

SENTENZA

mediante lettura del seguente

DISPOSITIVO

Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso;
Dichiara la prescrizione dei crediti contributivi portati nelle
cartelle esattoriali nn. 29620010100102461000 (ruolo
1074/2000), 29620040012205678000 (ruolo 245/2004),
29620060121375415000 (ruolo n. 1123/2006),
29620070001272867 (ruolo n. 1471 e 1474 del 2006),

29620070166854317000 (ruolo n. 724/2007),
29620100070812350000 (ruolo n. 1095/2010),
29620110010391243000 (ruolo n. 2451/2010);

Dichiara la nullità degli avvisi di addebito nn.
59620130006570516000 (ruolo 2084 e 2081 del 2013)
59620140007886344000 (ruolo 2275 e 2272 del 2014),
59620150002588458000 (ruolo 873 e 870 del 2015),
59620160002317226000 (ruolo 534 e 531 del 2016),
59620160007115521 (ruolo 1585 e 1582 del 2016) e
59620180003297732 (ruolo 859 e 856 del 2018);

Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle
cartelle nn. 29620050007997112000 (ruolo 279/2005),
29620050051417390000 (ruolo 863 /2005),
29620080002166660000 (ruolo 1108 /2007),
29620080080693335000 (ruolo 735 e 1186 del 2008),
29620090001899973000 (ruolo 1965 e 1869 del 2008),
29620090021679861000 (ruolo 234 /2009),
29620090035447505000 (ruolo n. 754/2009), 29620090072949751
(ruolo 1465/2009), 29620090084516527000 (ruolo 1938/2009),
29620200006822080000 (ruolo 2344/2009),
29620100029999607000 (ruolo 491 / 2010), 29620100076664171
(ruolo 1388 /2010);

Condanna INPS E RISCOSSIONE SICILIA in solido tra loro
alla rifusione delle spese di lite quantificate in € 2.200,00 oltre
spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in
favore dell'avv. _____), antistatario.

E DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 30.07.2018 il ricorrente, come in
epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso le cartelle
nn. 29620010100102461000 (ruolo 1074/2000),
29620040012205678000 (ruolo 245/2004),
29620060121375415000 (ruolo n. 1123/2006),
29620070001272867 (ruolo n. 1471 e 1474 del 2006),
29620070166854317000 (ruolo n. 724/2007),
29620100070812350000 (ruolo n. 1095/2010),
29620110010391243000 (ruolo n. 2451/2010)
29620050007997112000 (ruolo 279 del 2005),
29620050051417390000 (ruolo 863 del 2005),
29620080002166660000 (ruolo 1108 del 2007),
29620080080693335000 (ruolo 735 e 1186 del 2008),
29620090001899973000 (ruolo 1965 e 1869 del 2008),
29620090021679861000 (ruolo 234 del 2009),
29620090035447505000 (ruolo n. 754 del 2009),
29620090072949751 (ruolo 1465 del 2009),
29620090084516527000 (ruolo 1938 del 2009),
29620200006822080000 (ruolo 2344 del 2009),

29620100029999607000 (ruolo 491 del 2010),
29620100076664171 (ruolo 1388 del 2010) e gli avvisi di
addebito nn. 59620130006570516000 (ruolo 2084 e 2081 del
2013) 59620140007886344000 (ruolo 2275 e 2272 del 2014),
59620150002588458000 (ruolo 873 e 870 del 2015),
59620160002317226000 (ruolo 534 e 531 del 2016),
59620160007115521 (ruolo 1585 e 1582 del 2016) e
59620180003297732000 (ruolo 859 e 856 del 2018) eccettuando,
oltre a vizi formali, anche la prescrizione dei crediti
previdenziali ivi richiesti.

Si costituiva ritualmente in giudizio Riscossione Sicilia
chiedendo il rigetto del ricorso del quale contestava
variamente la fondatezza e, in particolare, sia l'eccezione di
prescrizione sia la tardività dell'opposizione.

Disposta l'integrazione del contraddittorio con l'INPS,
quest'ultimo si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa, istruita solo documentalmente, disposta la
trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, lett. h del
D.L. 18/2020, autorizzato il deposito di note, sulle conclusioni
dei procuratori delle parti, è stata decisa all'odierna udienza
come da dispositivo in epigrafe.

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente giova rilevare come, pur ammettendo la
rituale notifica della cartella esattoriale in questione
all'opponente, tale circostanza di fatto non determina di per sé
l'inammissibilità dell'odierna opposizione non avendo il
contribuente fatto ricorso al giudice del lavoro entro il termine
di quaranta giorni dalla notifica delle cartelle.

Appare sul punto opportuno richiamare la giurisprudenza di
legittimità (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006)
che, seppur in materia di opposizione a sanzioni
amministrative, ha chiarito che: *"Avverso la cartella esattoriale
emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a)
l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia
mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di
accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire
all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge
riguardo agli atti sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione ex art.
615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a
ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la
mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano
fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione
agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi
formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora.*
Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre

opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981".

La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie e chiarisce che nel caso, come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo "fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo", quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre "nelle forme ordinarie".

L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale non opposta appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c..

Sempre preliminarmente e con riferimento alla richiesta formulata da Riscossione Sicilia ed accettata dal ricorrente, è evidentemente venuta meno ogni posizione di contrasto e l'eventuale interesse ad ottenere una pronuncia deliberativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. 8219/1996; 2970/1993; 4792/1991; 46/1990), e, pertanto, non resta che dichiarare, conformemente alla richiesta delle parti, cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle nn.. 29620050007997112000 (ruolo 279 del 2005), 29620050051417390000 (ruolo 863 del 2005), 29620080002166660000 (ruolo 1108 del 2007), 29620080080693335000 (ruolo 735 e 1186 del 2008), 29620090001899973000 (ruolo 1965 e 1869 del 2008), 29620090021679861000 (ruolo 234 del 2009), 29620090035447505000 (ruolo n. 754 del 2009), 29620090072949751 (ruolo 1465 del 2009), 29620090084516527000 (ruolo 1938 del 2009), 29620200006822080000 (ruolo 2344 del 2009), 29620100029999607000 (ruolo 491 del 2010), 29620100076664171 (ruolo 1388 del 2010).

In ossequio al principio della "ragione più liquida" - che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata) senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ. sent. dell'8 marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18-12-2008, n. 29523) - va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.

In particolare l'art. 3 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: *"Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. ..."*

Orbene, poiché le cartelle esattoriali opposte ineriscono a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile ai crediti in esse iscritti il nuovo ridotto termine prescrizione quinquennale.

Era, dunque, onere delle parti convenute dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine prescrizione quinquennale.

Riscossione Sicilia, pur avendo depositato le relate di notifica relative, non ha dimostrato, come suo onere, di avere notificato altri atti interruttivi, con la conseguenza che i crediti di cui alle cartelle impugnate, sono prescritti.

Per quanto riguarda, invece, gli avvisi di addebito notificati direttamente dall'INPS, dalla documentazione versata in atti non risulta alcuna prova della loro notifica, con la conseguenza che, deve esserne dichiarata la nullità.

Pertanto il ricorso deve essere accolto.

Le spese di lite vengono poste a carico dei convenuti e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Come in epigrafe

Così deciso in Palermo il 22.12.2020

IL GIUDICE ONORARIO

A Di